

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri deducibili
03	RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati
05	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Operazioni nei confronti di esportatori abituali
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
09	Leggi In evidenza
10	Scadenze



Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri deducibili - Somme restituite al soggetto erogatore - Modalità di recupero delle ritenute - Novità del DL 34/2020 (DL "Rilancio") (circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2021 n. 8)

La circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2021 n. <u>8</u> fornisce chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dall'<u>art</u>. <u>150</u> del DL 34/2020, in materia di restituzione di somme che abbiano concorso a formare l'imponibile in anni precedenti, al fine di limitare l'insorgere di contenziosi tra i sostituti d'imposta e i sostituiti, tenuti a restituire somme indebitamente percepite.

Somme restituite al soggetto erogatore "al lordo" delle ritenute subite al momento della percezione

L'<u>art. 10</u> co. 1 lett. d-*bis*) del TUIR prevede che siano deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto che le ha erogate se le medesime sono state assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti e presuppone che la restituzione degli importi al sostituto sia avvenuta al lordo delle ritenute fiscali.

Restituzione al soggetto erogatore "al netto" della ritenuta subita al momento della percezione

L'art. 150 del DL 34/2020 ha aggiunto all'art. 10 del TUIR il co. 2-bis, prevedendo che, nel caso in cui si debbano restituire somme che erano state assoggettate a ritenuta, la restituzione avviene al netto della ritenuta subita e tali somme non costituiscono oneri deducibili. In modo speculare, è stato riconosciuto a favore dei sostituti d'imposta, che abbiano ricevuto la restituzione di somme al netto delle ritenute regolarmente operate e versate, un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Pertanto, l'introduzione del co. 2-bis all'art. 10 del TUIR ha determinato un doppio binario:

- il meccanismo dell'onere deducibile si applica nei casi in cui il sostituito restituisca somme che non erano state assoggettate a ritenuta;
- viceversa, tale meccanismo non si applica qualora il sostituito restituisca, al netto della ritenuta, le somme che, al momento in cui erano state erogate, erano state assoggettate a ritenuta.

La restituzione "al netto" della ritenuta può riguardare somme indebitamente percepite, che devono essere restituite, assoggettate a ritenuta a titolo di acconto o d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell'art. 150 del DL 34/2020 faccia riferimento solo alle "ritenute alla fonte a titolo di acconto".

Determinazione dell'importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti

Per determinare l'importo netto da restituire, il sostituto deve sottrarre dall'importo lordo che deve essere restituito dal sostituito, la quota delle ritenute operate ai fini IRPEF proporzionalmente riferibili all'indebito che deve essere restituito.

Pertanto, "qualora il sostituto d'imposta abbia erogato nel 2019 euro 28.000, operando ritenute a titolo Irpef per euro 6.960, e nel 2021 richieda la restituzione di un quarto della somma complessivamente erogata (28.000*1/4) ovvero di euro 7.000, al fine di stabilire l'importo netto dell'indebito oggetto di restituzione, il sostituto dovrà sottrarre da tale ultimo importo un quarto delle ritenute Irpef operate, che nell'ipotesi rappresentata, è pari adeuro 1.740 (dato da euro 6.960*1/4). Conseguentemente, l'importo dell'indebito, al netto delle ritenute Irpef, sarà pari ad euro 5.260 (ovvero euro 7.000-1.740)".

Le somme da restituire ai sensi dell'<u>art. 10</u> co. 2-bis del TUIR devono essere calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita e al netto delle ritenute applicate a titolo di addizionali all'IRPEF.

Calcolo del credito d'imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d'imposta

L'<u>art. 150</u> del DL 34/2020 riconosce al sostituto d'imposta un credito d'imposta determinato in misura fissa e commisurato al 30% delle somme restituite. La circolare in esame chiarisce che qualora le somme indebite



siano state tassate solo in parte, il credito d'imposta deve essere calcolato facendo riferimento alle somme restituite che erano state tassate all'atto dell'erogazione (escludendo, quindi, quelle non tassate).

Momento di utilizzo del credito d'imposta

Il diritto del sostituto d'imposta a fruire del credito d'imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito restituisca al netto le somme indebitamente percepite, il sostituto può avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

La restituzione delle somme e l'emersione del credito d'imposta devono essere esposte rispettivamente nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta e nel modello 770, come indicato nelle relative istruzioni. Viene, quindi, confermato che il sostituto d'imposta indica nel Modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5 l'intero ammontare del credito spettante, compilando il punto 475 della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e il punto 22 della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Diritto al credito d'imposta

Possono beneficiare del credito d'imposta introdotto con l'<u>art. 150</u> co. 2 del DL 34/2020 gli organismi e i soggetti rispettivamente indicati nell'art. 29 co. 3 e nell'<u>art. 23</u> del DPR 600/73. Pertanto, rientrano tra i beneficiari, tra gli altri, gli Enti Pubblici che "operano all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa", mentre restano escluse le amministrazioni dello Stato.

Decorrenza

La circolare chiarisce come debba essere intesa l'applicabilità retroattiva dell'art. 150 del DL 34/2020 alle somme restituite dall'1.1.2020, laddove la norma fa salvi i rapporti definitivi al 19.5.2020 (data di entrata in vigore del decreto), escludendone l'applicazione se al 19.5.2020:

- il contribuente abbia già restituito le somme indebitamente percepite "al lordo";
- una sentenza passata in giudicato abbia stabilito che la restituzione debba avvenire "al lordo";
- sia già in corso un piano per la restituzione rateale delle somme al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione (salvo si possa addivenire ad un nuovo accordo).

Se le somme indebitamente percepite sono state restituite "al lordo", resta ferma l'applicazione dell'<u>art. 10</u> co. 1 lett. d-*bis*) del TUIR.

art. 10 co. 2 bis DPR 22.12.1986 n. 917 art. 10 DPR 22.12.1986 n. 917 art. 150 DL 19.5.2020 n. 34

Circolare Agenzia Entrate 14.7.2021 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2021 - "Somme restituite al netto della ritenuta anche per ritenutenon a titolo di acconto" - Monteleone - Negro

Il Sole - 24 Ore del 15.7.2021, p. 35 - "Somme restituite al sostituto d'imposta al netto delle ritenute" - Massara Italia Oggi del 15.7.2021, p. 25 - "Somme tassate, doppio binario" - Poggiani

RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Versamenti in scadenza dal 30.6.2021 al 31.8.2021 - Proroga al 15.9.2021 per i contribuenti con ISA e per i soggetti minimi e forfetari - Novità del Ddl di conversione del DL "Sostegni-bis"

Con il nuovo art. 9-ter del DL <u>73/2021</u> (c.d. "Sostegni-*bis*"), inserito in sede di conversione in legge, sono stati prorogati al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;
- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. "minimi".

Superamento del DPCM 28.6.2021



Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28.6.2021.

Perde di rilevanza anche la questione se fosse comunque possibile effettuare i versamenti entro il 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, anche se non previsto dal suddetto DPCM.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Analogamente al precedente DPCM <u>28.6.2021</u>, l'ulteriore proroga al 15.9.2021 si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

È confermato che possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'<u>art. 27</u> co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli <u>artt. 32</u> ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. <u>330</u>).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

È confermato che possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Soggetti IRES con termini di versamento scadenti tra il 30.6.2021 e il 31.8.2021

Nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569,00 euro), la proroga al 15.9.2021 è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021, ad esempio:

- società di capitali "solari" che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- società di capitali con esercizio 1.3.2020 28.2.2021.

I soggetti IRES con termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2021 erano invece esclusi dalla proroga di cui al DPCM 28.6.2021.

Versamenti che rientrano nella proroga

L'ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda:

- i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;
- gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

La proroga è quindi applicabile ai versamenti:

- del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- delle addizionali IRPEF/IRES;
- delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni, rivalutazione dei beni d'impresa);



- delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di "trasparenza fiscale" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 e 25.9.2013 n. 59);
- dell'IVA per l'adeguamento agli ISA;
- del saldo IVA per il 2020 derivante dal modello IVA 2021, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 8.1);
- del diritto annuale alle Camere di commercio.

art. 17 DPR 7.12.2001 n. 435 art. 18 DLgs. 9.7.1997 n. 241 art. 6 DPR 14.10.1999 n. 542 art. 8 DM 11.5.2001 n. 359 art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50 DPCM 28.6.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2021 - "Via libera al Sostegni-bis, scadenze al 15 settembre" - Negro

Il Sole - 24 Ore del 15.7.2021, p. 31 - "Sostegni bis, sì della Camera Aiuti auto fino al 31 dicembre" - Fotina - Mobili

Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2021 - "Proroga "dimezzata" per i versamenti dei contribuenti ISA e forfetari" - Negro

Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2021 - "Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari" - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Indici sintetici di affidabilità fiscale" - Rivetti P.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Operazioni nei confronti di esportatori abituali - Dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate - Omissione - Sanzioni (Cass. 12.7.2021 n. 19738)

Nella sentenza 12.7.2021 n. 19738, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sanzionabilità dei soggetti passivi che, in vigenza di tale obbligo, hanno omesso di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Disciplina di riferimento

La disciplina vigente all'epoca dei fatti (anno 2007) prevedeva che:

- il cedente o prestatore dovesse comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, nella versione applicabile *ratione temporis*);
- l'omesso invio della predetta comunicazione (o la trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti) fosse punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97, nella formulazione applicabile *ratione temporis*).

Per le dichiarazioni d'intento relative a operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2015, si ricorda che l'art. 20 del DLgs. 175/2014 ha posto in capo all'esportatore abituale l'obbligo di trasmettere la lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate. Il cedente o prestatore resta tenuto a riscontrare telematicamente che il cessionario o committente abbia assolto tale adempimento.

Natura non meramente formale della violazione

L'obbligo di comunicare le dichiarazioni d'intento ricevute era correlato all'esigenza di consentire un efficace controllo sull'applicazione della disciplina IVA in esame. Pertanto, la Corte di Cassazione ha escluso che la predetta violazione possa essere considerata meramente formale (e, quindi, non punibile) poiché comporta, comunque, un pregiudizio all'attività di accertamento.



Pluralità di violazioni e applicabilità del cumulo giuridico

In presenza di una pluralità di operazioni fra le stesse parti, la Suprema Corte ha precisato che si hanno tante violazioni quanti sono i termini maturati per l'invio della citata comunicazione omessa. Peraltro, se ricorrono i presupposti, si può applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del DLgs. 472/97.

Abolitio criminis o successione di norme nel tempo

Alla luce delle numerose modifiche che hanno interessato la disciplina in esame, nella sentenza è stata analizzata la sussistenza di una fattispecie di *abolitio criminis* oppure di una successione di norme nel tempo.

A questo proposito, si ricorda che:

- "salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (...)" (art. 3 co. 2 del DLgs. 472/97);
- "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo" (art. 3 co. 3 del DLgs. 472/97).

I giudici di legittimità hanno precisato che sussiste un fenomeno successorio quando "in esito alla comparazione tra gli elementi strutturali del contenuto normativo delle disposizioni, persiste un'area di coincidenza tra le fattispecie, tale per cui, al di là delle modifiche intervenute, vi sia una sostanziale continuità strutturale delle diverse previsioni che si sono succedute nel tempo, tra loro in rapporto di identità o, quantomeno, di continenza per essere gli elementi costitutivi previsti dalla nuova disciplina già tutti compresi in quella precedente".

Nel caso di specie, dunque, la Cassazione ha sancito che:

- le modifiche normative previste dall'<u>art. 20</u> del DLgs. 175/2014 hanno solamente ridotto, ma non eliminato, gli adempimenti posti in capo al fornitore dell'esportatore abituale;
- sussiste, quindi, una successione di norme e non un fenomeno abrogativo della normativa originaria che avrebbe comportato, invece, la non punibilità del fatto;
- spetta al giudice di merito la valutazione circa la normativa sopravvenuta in concreto più favorevole al soggetto passivo.

art. 1 DL 29.12.1983 n. 746 art. 7 DLgs. 18.12.1997 n. 471 art. 8 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2021 - "Fornitore ancora sanzionabile per omesso invio dei dati delle lettere d'intento" - Gazzera

Cass. 12.7.2021 n. 19738

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione d'intento" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro - Novità del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") - Comunicazione delle spese ammissibili - Modalità e termini di presentazione (provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910)

di Pamela Alberti

Con il provv. 15.7.2021 n. <u>191910</u>, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'<u>art. 32</u> del DL 73/2021, approvando anche il modello di comunicazione delle spese e relative istruzioni.

Norma di riferimento

L'<u>art. 32</u> del DL 73/2021 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per



l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, stando a quanto precisato in sede di conversione in legge del DL "Sostegni-bis", identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative:

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- alla somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
- all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Modalità e termini di comunicazione delle spese ammissibili

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910):

- dal 4.10.2021 al 4.11.2021;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello approvato.

Misura del credito effettivamente spettante

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito "teorico", l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.11.2021 (provv. Agenzia delle Entrate n. 191910/2021, § 4.2).

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'<u>art. 17</u> del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non



si applicano i limiti alle compensazioni *pro tempore* vigenti di cui all'<u>art. 34</u> della L. 388/2000 e all'<u>art. 1</u> co. 53 della L. 244/2007).

Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta (a differenza del precedente credito sanificazione).

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP.

art. 32 DL 25.5.2021 n. 73

Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2021 n. 191910

Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2021 - "Comunicazione delle spese per il nuovo bonus sanificazione dal 4 ottobre" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 16.7.2021, p. 32 - "Tax credit sanificazione, istanze dal 4 ottobre" - Dan G.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2021 - "Nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi" - Alberti Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus sanificazione ambienti di lavoro" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga - Novità del DL 41/2021 (DL "Sostegni") - Istruzioni (circ. INPS 8.7.2021 n. 99)

Con la circ. 8.7.2021 n. <u>99</u>, l'INPS ha illustrato le novità introdotte dalla L. <u>69/2021</u>, di conversione del DL <u>41/2021</u> (c.d. DL "Sostegni"), in materia integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ha fornito un riepilogo delle relative istruzioni operative.

Inoltre, sono state fornite indicazioni in ordine all'indennità riconosciuta ai sensi dell'art. 9-bis del DL 41/2021 in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 8 co. 2-bis del DL 41/2021 convertito ha concesso trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19, previsti dal medesimo DL "Sostegni" a decorrere dall'1.4.2021, in continuità ai datori di lavoro che hanno già integralmente fruito degli analoghi trattamenti di cui all'art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Come evidenziato dall'INPS, la *ratio* della norma è quella di consentire ai datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dall'1.1.2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all'emergenza epidemiologica.

Ne deriva che il predetto co. 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla L. <u>178/2020</u>, in assenza dell'intervento della legge di conversione del DL "Sostegni", sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

Termini per la presentazione delle istanze

L'Istituto previdenziale chiarisce che i datori di lavoro cui sono stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) previsti dalla L. <u>178/2020</u> e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 - DL <u>41/2021"</u> per periodi decorrenti dal 29.3.2021 (circ. INPS 29.4.2021 n. <u>72</u>), possono inviare, entro e non oltre il 7.8.2021, una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28.3.2021.

Il termine del 7.8.2021 è previsto anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 8 co. 2-bis del DL 41/2021, il cui periodo di sospensione o riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all'art. 1 co. 300 della L. 178/2020, decorre antecedentemente alla data del 29.3.2021.

Proroghe del DL "Sostegni"

Sempre per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 del DL "Sostegni", l'INPS ricorda altresì che l'<u>art. 8</u> co. 3-bis del DL 41/2021 (comma introdotto in sede di conversione in legge),



ha differito al 30.6.2021 i termini decadenziali di:

- invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga);
- di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dall'1.1.2021 al 31.3.2021.

Misure per i lavoratori portuali

L'<u>art. 9-bis</u> del DL 41/2021, introdotto in sede di conversione in legge, dispone il riconoscimento dell'indennità ex <u>art. 3</u> co. 2 della L. 92/2012 in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano presso specifici porti, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

In particolare, la norma del DL "Sostegni" stabilisce che il beneficio in parola trova applicazione nei confronti di porti nei quali:

- almeno l'80% della movimentazione di merci "containerizzate" avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment;

si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

- sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL $\underline{41/2021}$, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

art. 8 co. 2 bis DL 22.3.2021 n. 41 art. 8 co. 3 bis DL 22.3.2021 n. 41 art. 9 bis DL 22.3.2021 n. 41 Circolare INPS 29.4.2021 n. 72 Circolare INPS 8.7.2021 n. 99

Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2021 - "Tempo fino al 7 agosto per le domande integrative di CIG del decreto Sostegni" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P.

Leggi in evidenza

IMMOBILI

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11.11.2020 IMMOBILI

LOCAZIONI - ASPETTI FISCALI - Dati sulle locazioni - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 13-quater co. 2 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni dei dati relativi alle locazioni derivanti dalle comunicazioni di occupazione ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).

Fornitura dei dati dal Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate

Il Ministero dell'Interno fornisce all'Agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, effettuate ai sensi dell'art. 109 co. 3 del TULPS, sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente decreto.

I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione.



I dati sono resi disponibili all'Agenzia delle Entrate:

- tramite i servizi di cooperazione applicativa;
- con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Fornitura dei dati dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni

A sua volta, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili tali dati:

- ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23; i Comuni interessati saranno individuati tramite un apposito elenco reso disponibile dal Dipartimento delle Finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- al Comune di Roma Capitale, ai fini del previsto contributo di soggiorno, di cui all'art. 14 co. 16 lett. e) del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122.

La fornitura dei dati ai Comuni interessati avviene:

- utilizzando il portale SIATELV2-Puntofisco;
- con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Utilizzo dei dati da parte dei Comuni

I Comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento.

Utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in esame, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4 co. 4 e 5 del DL 50/2017 (in materia di locazioni brevi), ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

Disciplina transitoria

I dati relativi al 2020 sono resi disponibili dal Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate entro il 31.1.2021.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, entro il 30.6.2021, li rende disponibili ai Comuni interessati.

Scadenze della settimana

20 luglio 2021, Martedì

Contributo CONAL

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre aprilegiugno

IVA

Soggetti extra-UE identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta



Soggetti identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori in altri Stati UE - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta

21 luglio 2021, Mercoledì

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, del primo periodo per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

22 luglio 2021, Giovedì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile maggio-giugno

23 luglio 2021, Venerdì

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 21.6 al 15.7.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 21.6 al 15.7.2021

Altre scadenze

25 luglio 2021, Domenica *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia



IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile, maggio e giugno

28 luglio 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

29 luglio 2021, Giovedì

Imposte dirette

Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno - Depositodella copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, presentata entro il 30.4.2021, con la corresponsione della sanzione ridotta ad un nono del minimo

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, con la corresponsione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo

30 luglio 2021, Venerdì

Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale, senza ISA - Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, senza ISA - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali con la maggiorazione dello 0,4%

Contributo INPS ex L. 335/95

Professionisti senza ISA - Versamento saldo e primo acconto del contributo, con la maggiorazione dello 0.4%

Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone, senza ISA - Termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0.4%

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021 o che avrebbero dovuto approvarlo - Termine di pagamento con maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento con la maggiorazione dello 0.4%



Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario, con attività senza ISA - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, con la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi", con attività senza ISA - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, con la maggiorazione dello 0,4%

IRAP, imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati, senza ISA - Termine per il versamento del saldo e del primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021 o che avrebbero dovuto approvarlo - Versamento saldi e acconti con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo e in acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IRPEF

Soggetti che versano il saldo entro il 30 luglio - Versamento annuo, con la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino 1.032,91 euro

IRPEF e IRES

Soggetti che versano il saldo entro il 30 luglio - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, con 0.4%

IRPEF o IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 30 luglio versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Persone fisiche senza ISA - Termine finale per il versamento del saldo e del primo acconto, con la maggiorazione dello 0.4%

I\/A

Soggetti con partita IVA senza ISA - Versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, con la maggiorazione dell'1,6% e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia senza ISA, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, con la maggiorazione 0,4%, del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021

IVIE

Persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, residenti in Italia senza ISA che possiedono immobili all'estero - Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021



31 luglio 2021, Sabato *

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre aprile-giugno per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale, con F24, del canone 2021, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS la domanda per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Antitrust

Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro - Termine per il versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno in corso

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento del saldo del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio

Imposte dirette

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione del previsto "reddito di emergenza" (REM) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Professionisti con disabilità - Presentazione alla propria Cassa previdenziale della richiesta di indennità per l'emergenza da COVID-19, in precedenza non beneficiata a causa degli emolumenti erogati a titolo di



invalidità

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF

Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale - Presentazione in via telematica al Ministero della salute del rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno e per pagare le suddette provvigioni

IRPEF e relative addizionali

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati -Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, mediante interfacce elettroniche - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al periodo 1.4.2021-30.6.2021

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedentee non documentate con fattura

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre aprile-giugno, senza fattura elettronica



Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile maggio-giugno

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" o al "saldo e stralcio" - Termine per versare le rate scadute il 28.2.2020 e il 31.3.2020

* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".